

**Contratto di appalto per il  
Servizio di progettazione e realizzazione della landing page per il progetto PARCO E GIARDINO  
STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI- PNRR M1C3/2.3 - NEXT Generation EU**

**CIG: B677710267**

**CUP: D15F22000360002**

**Codice commessa: PROG/157**

\*

**Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

**Net7 S.r.l.**, con sede legale a Pisa, in via Arcangeli n. 4, codice fiscale e partita IVA 01577590506, in persona del suo Legale Rappresentante, il signor [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**",

**PREMESSO CHE**

- in data 11/04/2025 con Determina a contrarre (nostro numero di protocollo Prot.n. 2025/501/S) FST aveva autorizzato il Professionista a procedere secondo il combinato disposto dell'art. 225 co. 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) e dell'art. 8 co.1 lett. a del d.l. 76/2020, in deroga all'art. 17, co. 5, del Codice, avviando l'esecuzione del contratto di appalto per il servizio di progettazione e realizzazione della landing page per il progetto PARCO E GIARDINO STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI- PNRR M1C3/2.3 - NEXT Generation EU in via d'urgenza nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'Affidataria in sede di affidamento e della sigla del contratto;
- in data 15/05/2025 si è conclusa con la Determina di aggiudicazione (nostro numero di protocollo Prot.n. 2025/681/S) la procedura avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal Codice per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione della landing page (componente B.e.7) per il progetto PARCO E GIARDINO STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI- PNRR M1C3/2.3 - NEXT Generation EU;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - RUP e Direttrice dell'esecuzione del contratto presso la Committente**

1. Presso la Committente, la Responsabile dell'Area Progetti Territoriali, Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice") - e quello di Direttrice dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto "DEC").
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

**Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto**

1. Nell'ambito del progetto "Villa Medicea di Careggi PNRR M1C3/2.3 - NEXT Generation EU" è richiesta all'Affidataria l'attivazione di quanto dettagliato nel successivo comma.

2. Progettazione e realizzazione della landing page (componente B.e.7) per inserimento del giardino all'interno di itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici presenti sul territorio;
3. Nello specifico:
  - a. realizzazione landing page di promozione della serie di eventi "La Villa di Careggi apre le sue porte" e per la raccolta del materiale video e fotografico legata alle attività di progetto programmate come da Allegato A (n° 3 giorni di implementazione)
  - b. acquisto di un dominio ad hoc.
4. Per il dettaglio delle attività si rimanda al *Preventivo* allegato, parte integrante della presente scrittura, contenente il cronoprogramma.

### **Art. 3 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è pari a **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre IVA.**
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

### **Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento**

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e per quanto in esso non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.
2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e valida lo stato avanzamento del contratto approvando i SAL prodotti dall'Affidataria nel rispetto della seguente calendarizzazione:
  - a. 05/05/2025: realizzazione landing page di promozione della serie di eventi
3. L'Affidataria nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto deve attenersi alle indicazioni previste nel presente Contratto e fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidataria costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
4. L'Affidataria dichiara di conoscere la normativa del PNRR, gli obblighi e i vincoli imposti da essa e di adempiere all'incarico nel rispetto degli stessi, ovvero:
  - a. gli obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)
  - b. gli obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità
  - c. gli obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile
  - d. gli obblighi i specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.
5. Al termine dell'esecuzione del contratto il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore (entro il 31/05/2025).

### **Art. 5 – Termini per l'esecuzione dei servizi**

1. L'Affidataria si impegna a realizzare tutte le prestazioni sopra descritte entro la data del 31/05/2025.

### **Art. 6 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni**

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo del Contratto.
3. **Recesso** - FST ai sensi dell'art. 123 del Codice si riserva la facoltà di recedere il contratto in caso mancato conferimento dei finanziamenti, data la possibile rimodulazione del progetto per l'intera componente

*B.e) Valorizzazione e comunicazione.* In questo caso la Committente garantirà come previsto al co.1 il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti ...in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice (art.11).

4. **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per un incremento del servizio e un maggior numero di realizzazioni grafiche per il massimo del 50% dell'importo iniziale.
5. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 2.250,00 oltre IVA.
6. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

#### **Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture**

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
  - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica: apct@fst.it e amministrazione@fst.it;
  - La fattura deve essere intestata a:  
**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**Partita IVA e codice fiscale 05468660484**
  - Il corrispettivo dovuto all'Affidataria sarà versato dalla Committente, a mezzo di bonifico bancario, nel rispetto delle seguenti tranches di fatturazione, previa validazione dei seguenti documenti:
    - SAL 1 del 05/05/2025 > l'importo della fattura corrisponderà al 100% del corrispettivo, da emettere a seguito della firma del certificato di regolare esecuzione da entrambe le Parti.
  - Le fatture emesse dall'Affidataria dovranno riportare nell'oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:  
**Servizio di progettazione e realizzazione della landing page (relativo a componente B.e.7 dell'allegato A)**  
**CUP: D15F22000360002**  
**PNRR: PARCO E GIARDINO STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI- nell'ambito del finanziamento PNRR M1C3/2.3 - "NEXT Generation EU"**  
**CIG: B677710267**  
**PROG/157**
  - Il pagamento delle fatture avverrà a 30 gg.d.f.f.m. dopo che FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

#### **Art 8 - Riservatezza**

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

#### **Art 9 - Garanzia definitiva**

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata l'importo esiguo dell'affidamento.

### **Art. 10 – Copyright**

1. La Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.2.
2. FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, per ogni prestazione che abbia formato oggetto di pagamenti.
3. L'Esecutore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell'ambito del contratto.
4. Il materiale prodotto è e resterà, senza riserva alcuna, di proprietà della FST.
5. FST riserva all'Esecutore la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST.

### **Art. 11 - Obblighi di Comunicazione e Visibilità per i Fornitori di Servizi Finanziati dal PNRR**

1. In ogni comunicazione o materiale prodotto senza il diretto controllo di FST, l'Affidataria si impegna a:
  - 1) rendere chiaramente visibile l'emblema ufficiale dell'Unione Europea, accompagnato dalla seguente dicitura: "PARCO E GIARDINO STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI – nell'ambito del finanziamento PNRR M1C3/2.3 - NextGenerationEU";
  - 2) utilizzare, ove richiesto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi."
  - 3) integrare il materiale con il logo della Regione Toscana se dovuto;
  - 4) includere, se richiesto, i loghi di eventuali altri soggetti coinvolti nella specifica attività.
2. Si veda il documento allegato (**all.3\_Istruzioni loghi**).

### **Art. 12 - Penali e risoluzione del contratto**

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidataria che abbia determinato:
  - 1) un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini temporali concordati tra le Parti o indicati dal RUP e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento), nello specifico in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché per il ritardo o il mancato rilascio di eventuali "prodotti/output";
  - 2) l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o del prospetto formulato dall'Affidataria a quest'ultimo allegata (parziale inadempimento);
  - 3) il mancato rispetto di quanto indicato *supra* Art.10 relativamente agli obblighi di Comunicazione e Visibilità per i Fornitori di Servizi Finanziati dal PNRR;
  - 4) una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.
2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.
3. Nel caso in cui l'Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest'ultima potrà applicare in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Contratto, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto del

Contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo;

4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il ritardo e il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto correttamente adempiere.
5. L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
6. L'ammontare della penale per il mancato rispetto di quanto indicato *supra* Art.10 sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
7. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
8. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidataria, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
9. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei punti 1)2) 3) e 4) del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.
12. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.
13. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico dell'Affidataria tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
14. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Affidataria sarà altresì chiamato a risarcire FST per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Affidataria medesimo nell'esecuzione del Contratto.

**Art. 13 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidataria**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti con l'applicazione, avvenuta a decorrere dalla data del 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR") - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Affidataria e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
  - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
  - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidataria che:
  - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;

- b) l’Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 15 – Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva**

1. L’Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L’Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L’Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopra citata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L’Esecutore manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o di suoi eventuali collaboratori.

**Art. 16 – Clausola risolutiva espressa**

1. Qualora l’Esecutore violi i precetti citati nell’articolo precedente e/o qualora l’Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

**Art. 17 - Incompatibilità e titolare effettivo dell’Affidataria**

1. L’Affidataria dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con FST e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
2. L’Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente a FST l’eventuale cambiamento del nominativo del titolare effettivo incorsa nel lasso di tempo tra la pubblicazione dell’affidamento e la formalizzazione del contratto, compilando il modello fornito da FST (**all.4\_TitolareEffettivo\_per Fornitore**).

**Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Con la documentazione presentata l’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Affidataria in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. al Contratto è: **B677710267**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

**Art. 19 - Oneri tributari e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l’imposta di registro.
2. L’IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso

d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

**Art. 20 - Foro competente e clausole finali**

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Net7 S.r.l.**  
Il Legale Rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**  
Il Direttore